

Elisoccorso, al turista non va giù il conto da 3.400 euro. I giudici: “Deve pagarlo”

[4S aostasera.it/notizie/cronaca/elisoccorso-al-turista-non-va-giu-il-conto-da-3-400-euro-i-giudici-deve-pagarlo/](https://www.aostasera.it/notizie/cronaca/elisoccorso-al-turista-non-va-giu-il-conto-da-3-400-euro-i-giudici-deve-pagarlo/)

July 21, 2020



“Ragioni di bilancio ben possono indurre il regolatore regionale, nella sua ampia discrezionalità, a **porre parzialmente a carico del privato il costo dell'intervento di recupero**” in elisoccorso, almeno tutte le volte in cui “il pregiudizio in concreto sofferto o seriamente paventato non sia stato tale da far temere per la vita o per l'incolumità fisica” del destinatario dell'intervento.

Lo scrive la prima sezione del Consiglio di Stato a seguito dell'adunanza dello scorso 8 luglio, formulando al Ministero della salute un parere negativo sul ricorso presentato nell'agosto 2019 al Presidente della Repubblica da un turista tratto in salvo in elicottero, durante una vacanza sulle montagne della Valle. Oggetto dell'impugnazione: **il conto presentatogli dall'Usl, da 3.482 euro, per la compartecipazione al costo dell'intervento**, scattato a seguito di una chiamata classificata “inappropriata” dall'azienda sanitaria.

L'intervento “non sanitario”

Era l'8 marzo 2019 e l'uomo – è scritto nell'impugnazione – aveva tentato da solo di raggiungere a piedi il rifugio Gorza (Torgnon), per riunirsi alla comitiva composta da moglie ed alcuni amici, **ma si era smarrito durante il tragitto**. Di fronte alla sua incapacità di rientrare autonomamente (“anche per via della stanchezza, dello stress psico-fisico e delle difficili condizioni della neve”), un amico segnala la situazione al Soccorso Alpino Valdostano, che poi raggiunge il luogo in elicottero per aiutare l'escursionista.

Il medico dell'equipaggio qualifica quell'intervento come “non sanitario” (scrivendo sulla relativa scheda “recupero illeso per impossibilità a rientrare per neve fresca”), **condizione che fa scattare il parziale addebito della missione**. L'uomo non ci sta e propone prima reclamo all'Usl e, dopo esserselo visto respingere, ricorre al Capo dello Stato, impugnando anche la delibera della Giunta regionale del 2016 che stabilisce la condivisione della spesa.

Le ragioni del ricorso

La tesi per cui rifiuta di pagare passa attraverso tre motivi. Anzitutto, sarebbe “doveroso che l'Amministrazione regionale correli la nozione di ‘appropriatezza’ della chiamata ad un più ampio ventaglio di fattispecie, **sì da includervi pure le situazioni di oggettivo pericolo per l'integrità psico-fisica dell'individuo**”, anche per evitare che “un'eccessiva circoscrizione del perimetro del soccorso gratuito possa in qualche modo indurre la persona dispersa a differire la chiamata dei soccorsi”.

Quindi, l’“irrazionale ed irragionevole” importo richiesto dall'azienda sanitaria per la prestazione di elisoccorso, considerato che “il massimale richiedibile per le chiamate ‘inappropriate’ è pari a 120 euro al minuto, fino ad un massimo di 3.500 euro”, quindi **“molto al di sopra dei massimali richiesti dalle altre regioni alpine (Piemonte e Lombardia)**, rispettivamente pari a 1.000 e 780 euro”, ed anche “dalla Provincia autonoma di Bolzano (1.000 euro)”, dissimulando “in sostanza una vera e propria sanzione amministrativa”.

Infine, chiude il ricorso del turista, l'Usl ha emesso la fattura “nonostante il fatto che l'intervento dell'elisoccorso **non fosse stato richiesto né dall'interessato, né dai suoi amici**, ma fosse stata una decisione autonoma del Soccorso alpino”, evidenziando con ciò che per lo stesso ente “la chiamata era urgente, seria e motivata”.

I giudici: motivi infondati

Per il Consiglio di Stato, ognuna delle ragioni sollevate va rimandata al mittente. Riguardo al rischio, il ricorrente non ha “affatto dimostrato, al di là di generiche considerazioni, di essersi trovato in un concreto, attuale e serio pericolo di vita o alla propria incolumità fisica”. In proposito, il parere riprende la relazione del medico dell'elisoccorso, in cui il turista “conferma di non aver necessità di essere trasportato in ospedale per una visita più accurata e voler tornare il prima possibile dagli amici”. In

questo caso, il dottore comunica all'uomo che “gli verrà addebitato parte del costo dell'impiego” dell'elicottero, ma egli “**conferma di non voler venire ad Aosta e di voler essere solo accompagnato alle piste**”

Quanto alla spesa, “lo stesso ricorrente ha evidenziato che l'importo della tariffa al minuto indicato” nella deliberazione impugnata “è uguale” a quanto “previsto anche dalla regione Piemonte”. Inoltre, “il massimale di 3.500 euro indicato dalla” Valle d'Aosta – seppur “indubbiamente di non modico valore” – **non è tuttavia tale da far ritenere vulnerato il “diritto costituzionale alla salute”**, né “tantomeno l'esistenza di una occulta sanzione amministrativa”, perché trova il suo corrispettivo “nel relativo costo di intervento di un elicottero di soccorso per trenta minuti”.

Infine, a proposito della provenienza della chiamata, “la mera circostanza che l'intervento” non “sia stato richiesto espressamente” dal ricorrente, “né dagli amici”, non è rilevante, “essendo **rimessa all'esclusiva competenza del Soccorso alpino la decisione in ordine alle modalità con cui intervenire** per recuperare un soggetto disperso” e questo non era “tenuto ad informare il richiedente in ordine ai costi del recupero”. Nell'insieme, il Consiglio esprime quindi il “parere che il ricorso debba essere respinto”, quei soldi non devono spenderli i valdostani.